



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 13/05/2025 alle ore 09:30 , stanza 10 piano II Via S. Barnaba 50, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica.

Ritenuto

che non possa essere accolta la richiesta formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza "in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione" (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto convenuto non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte dei destinatari

, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Non autorizza la notifica del ricorso ai suddetti controinteressati con le modalità richieste da parte ricorrente ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

trasmette

gli atti alla Presidente di Sezione, per i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Milano, 24/01/2025

Il Giudice
Francesca M.C. Capelli